



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO
MESSINA

ORDINANZA N° 121/2017

"REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' NEI PORTI E SUL DEMANIO MARITTIMO"
- ART. 68 CODICE DELLA NAVIGAZIONE -

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Messina,

- VISTA:** la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO:** il D.P.R. 26 Aprile 1992 nr. 300, contenente il "Regolamento concernente attività private sottoposte agli articoli 19 e 20 della Legge 241/90";
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994 n° 84 e successive modifiche ed integrazioni concernente "il riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTI:** i DD.PP.RR. 09 Maggio 1994 n° 411 e 31 Luglio 1996 n° 468, "disciplinanti i casi di esclusione dal silenzio assenso per denunce di inizio attività";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999 n° 272 concernente l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998 n° 485;
- VISTO:** la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, prot. DEM3/sp01100 in data 26/11/1999, avente ad oggetto "Tessere libero accesso nei porti – Provveditori, appaltatori navali, periti";
- VISTO:** il D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, relativo alle "disposizioni in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO:** il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di "Tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 14, comma 3";
- VISTA:** la Circolare n. 41 in data 17 gennaio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti – Div. IV – Prot. n. M_TRA/PORTI/713 – Class. A.2.50/A.2.47, avente ad oggetto il "Riparto di competenze Stato-Regioni. "Conferimento di funzioni nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, sul demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di vigilanza ex articolo 68 del Codice della Navigazione";
- VISTO:** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";
- VISTA:** la propria ordinanza n° 38/2012 in data 29 maggio 2012 che regola le "attività nei porti e sul demanio marittimo nel Compartimento Marittimo di Messina";
- VISTO:** il Regolamento, relativo alla disciplina delle attività nell'ambito del demanio marittimo nei porti di Messina e di Milazzo, dell'Autorità Portuale di Messina, approvato con Delibera n. 41 del Comitato Portuale in data 24/07/2013;
- VISTO:** la Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. DIV3 M_IT_PORTI/4223 in data 11/04/2014, avente ad oggetto "Accesso ai porti per lo svolgimento di alcune attività lavorative";
- VISTA:** la propria Ordinanza N° 115/2017 del 20.11.2017, relativa alla "Disciplina dell'utilizzo commerciale dei natanti da diporto";
- CONSIDERATO:** che le attività che si esercitano, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, all'interno dei Porti e più in generale nell'ambito del Demanio Marittimo, il cui

esercizio "dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali" e per le quali "non sia previsto alcun limite o contingente complessivo", ai sensi della vigente normativa (art. 19 della legge 07 Agosto 1990 n° 241, modificata dall'articolo 2, comma 10 della legge 24 Dicembre 1993 n° 537) sono da inquadrarsi tra le "attività economiche private e libere" e pertanto esercitabili mediante una denuncia di inizio di attività (ora Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.) da parte dell'interessato;

RITENUTO: opportuno aggiornare la propria precedente Ordinanza al fine di mantenere un assetto aderente alla vigente normativa in materia di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche alla luce delle modifiche apportate dall'Ordinanza n°115/2017, citata in premessa, relativamente alle attività che prevedano l'utilizzo commerciale di natanti da diporto, (locazione, noleggio e diving);

VISTI: gli articoli 16, 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1249, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;

VISTI: gli articoli 59 e 61 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

RENDE NOTO

L'esercizio all'interno dei porti, delle relative rade e nell'ambito delle aree demaniali marittime ricadenti nel Compartimento Marittimo di Messina, ad esclusione delle aree di competenza dell'Autorità Portuale, di attività che afferiscono la sicurezza della navigazione, è sottoposto alla vigilanza del Comandante del Porto competente per giurisdizione, ai sensi dell'articolo 68 comma primo del Codice della navigazione.

A tal fine, i soggetti che espletano qualsiasi attività, afferente i profili di sicurezza della navigazione, nell'ambito delle aree di cui sopra, sono soggetti all'iscrizione nel registro istituito presso la Capitaneria di Porto – A.M.S. di Messina, ai sensi dell'art. 68 comma secondo del Codice della Navigazione.

ORDINA

Art. 1 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

1. Tutti coloro che intendano esercitare un'attività all'interno dei porti, delle relative rade e nell'ambito delle aree demaniali marittime ricadenti nel Compartimento Marittimo di Messina, ad esclusione delle aree di competenza dell'Autorità Portuale, dovranno darne notizia alla Capitaneria di Porto, presentando apposita "Segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A." conforme all'allegato 1 alla presente Ordinanza, redatta in duplice copia in carta semplice e corredata dalla documentazione indicata nello stesso allegato, oppure in unica copia se inviata via Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo cp-messina@pec.mit.gov.it. Qualora l'attività venga effettuata presso il comune di Giardini Naxos, la suddetta comunicazione dovrà essere presentata all'ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos che provvederà a trasmetterla a questa Capitaneria di Porto munita di proprio nulla osta.
2. La S.C.I.A. di cui al precedente comma dovrà essere presentata prima dell'effettivo inizio dell'attività stessa, ed avrà validità sino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata.
3. Copia della predetta S.C.I.A., verrà restituita all'interessato munita di visto e data di presentazione nonché del numero di registrazione presso il registro ex art.68 Cod.Nav.
4. La S.C.I.A. non esime la ditta/società/impresa dall'iscrizione alla competente Camera di Commercio nonché dal munirsi di ogni autorizzazione o licenza prevista da norme di legge o regolamenti, ovvero da disposizioni legalmente date dalle competenti Autorità, in relazione alla specifica attività da svolgere.
5. La Capitaneria di porto si riserva la facoltà di verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 settembre 1990 n. 241, per come modificato dall'art. 10 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.

Art. 2 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI PROSIEGUO ATTIVITA' (S.C.P.A.)

1. Le Ditte/società/imprese/associazioni che abbiano già prodotto la S.C.I.A. di cui all'articolo 1, ed intendano continuare l'attività, dovranno presentare, **entro e non oltre il 31 dicembre** di ogni anno, apposita "S.C.P.A.", su modello conforme all'allegato 1, compilando esclusivamente le parti inerenti il proseguo attività, omettendo di allegare, qualora non siano avvenute modifiche, tutta la documentazione già precedentemente trasmessa. La predetta "S.C.P.A." dovrà essere redatta in duplice copia in carta semplice oppure in unica copia se inviata via Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo cp-messina@pec.mit.gov.it. Qualora l'attività venga effettuata presso il comune di Giardini Naxos, la "S.C.P.A." dovrà essere presentata all'ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos che provvederà a trasmetterla a questa Capitaneria di Porto munita di proprio nulla osta.
2. Copia della predetta "S.C.P.A.", verrà restituita all'interessato munita di visto e data di presentazione nonché del numero di registrazione presso il registro ex art.68 Cod.Nav.
3. Oltre il termine sopra indicato, l'attività si intenderà cessata e sarà necessario produrre una nuova "S.C.I.A.", corredata da tutta la prevista documentazione.

Art. 3 – VARIAZIONI

Tutti coloro che esercitano un'attività, dovranno notificare la Capitaneria di Porto – AMS di Messina, senza ritardo e comunque entro e non oltre 15 gg, di qualsiasi variazione relativa ai dati citati nella S.C.I.A./S.C.P.A. o nella documentazione allegata, presentando nuova comunicazione munita dei documenti relativi alle variazioni avvenute.

Art. 4 – REQUISITI, OBBLIGHI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I soggetti interessati, all'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di inizio/prosiegua attività, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione in albi tenuti dalla C.C.I.A.A. o da altre competenti Autorità, o possesso di titolo abilitante all'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo;
 - b) insussistenza di procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o altro procedimento civile;
 - c) insussistenza dell'applicazione di misure di cui al D.Lgs. 159/2011;
2. I soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Messina, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, nel corso dell'esercizio della loro attività, devono:
 - a) iniziare l'attività solo a seguito di ricezione della S.C.I.A./S.C.P.A. vistata che, in caso di improprio svolgimento, verrà ritirata da questa Autorità Marittima;
 - b) avere al seguito copia della citata S.C.I.A./S.C.P.A. vidimata dall'Autorità Marittima interessata e un documento di riconoscimento in regolare corso di validità;
 - c) attenersi a quanto indicato nella citata S.C.I.A./S.C.P.A. e alle disposizioni contenute nei Regolamenti, Ordinanze e ogni altra disposizione emanate dalle competenti Autorità Marittime in materia di sicurezza marittima e portuale;
 - d) adempiere agli obblighi sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali, assistenziali, assicurativi, di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e) esercitare l'attività direttamente o tramite i propri dipendenti e collaboratori comunque appartenenti all'organico comunicato in allegato alla S.C.I.A.;
 - f) collaborare con l'Autorità Marittima per ogni aspetto di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale ed attenersi alle applicabili disposizioni contenute nelle Ordinanze e ad ogni altra disposizione vigente;
 - g) non occupare in forma stabile aree demaniali marittime o zone di mare, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ente competente.
3. L'Autorità Marittima, qualora lo ritenesse necessario, può richiedere al dichiarante eventuali documenti integrativi relativamente a particolari attività o al possesso dei requisiti direttamente non acquisibili.

Art. 5 – ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI COMUNICARE L'INIZIO ATTIVITA'

Le comunicazioni (S.C.I.A./S.C.P.A) di cui ai precedenti articoli 1 e 2, non dovranno essere presentate dai seguenti soggetti, a condizione che l'attività svolta rientri tra quelle indicate nel titolo posseduto:

- a) titolari di concessione o autorizzazione demaniale marittima, ai sensi degli articoli 36 e seguenti, 45 bis e 46 del codice della navigazione;
- b) titolari di concessione o autorizzazione all'esercizio di servizi tecnico-nautici portuali, ai sensi del codice della navigazione e delle norme collegate;
- c) titolari di concessione e/o autorizzazione all'esercizio di operazioni e/o servizi portuali o alla fornitura di prestazioni di lavoro, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della Legge n. 84/94;
- d) soggetti iscritti, ai sensi del codice della navigazione e delle norme collegate, nonché di specifiche Ordinanze, in registri tenuti dall'Autorità Marittima per una specifica attività (ad esempio agenti marittimi raccomandatari, incaricati di porto, singoli sommozzatori, palombari e similari). Resta inteso che, qualora, i soggetti di cui sopra operino per conto di ditte/società/imprese/associazioni, le stesse non saranno esenti dall'obbligo di iscrizione presso il registro ex art. 68;
- e) soggetti appartenenti a categorie la cui attività sia già disciplinata da specifiche normative e suscettibile di essere svolta in più porti nazionali (ad esempio attività peritali, Provveditori e Appaltatori Navali, Compensatori di Bussola e similari), che siano già in possesso della "Tessera di libero Accesso nei Porti". Resta inteso che, qualora, l'attività venga svolta anche fuori dagli ambiti portuali, nell'ambito del demanio marittimo, i soggetti di cui sopra non saranno esenti dall'obbligo di iscrizione presso il registro ex art. 68;
- f) personale debitamente incaricato da enti tecnici di classifica o organismi notificati per l'effettuazione di prove e controlli per la certificazione di unità navali;
- g) ditte che svolgono attività con l'uso commerciale di natanti da diporto (noleggio/locazione/diving) per i quali si applicano le disposizioni di cui alla vigente Ordinanza in materia;
- h) Società ONLUS, associazioni sportive/ricreative o similari, che espletano la propria attività non a fini di lucro ed esclusivamente per i soci iscritti.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

La presente Ordinanza, entra in vigore a partire dalla data odierna ed abroga l'Ordinanza n°38/2012 emessa in data 29/05/2012 dalla Capitaneria di Porto di Messina.

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1161 comma 1, 1164, 1174, 1251 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato.

L'Autorità Marittima può altresì disporre, nei casi di inadempimento agli obblighi di cui al precedente articolo 4 della presente Ordinanza, il divieto di inizio o prosecuzione dell'attività, ovvero la cancellazione dal registro e la conseguenziale interdizione dall'esercizio dell'attività all'interno dei porti, delle relative rade e nell'ambito delle aree demaniali marittime ricadenti nel Compartimento Marittimo di Messina, secondo quanto stabilito dall'art. 1255 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata anche mediante l'inserimento nel sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/messina>.

Messina, lì 05 Dicembre 2017

**IL COMANDANTE
C.V.(CP) Nazario LAGANA'**

